


Quali obblighi e quali responsabilità alla ripresa dell'attività sportiva?

DPCM 13 ottobre 2020



Adeguamento a misure di contenimento Covid -19 va riflessi giuridici:



Obblighi e responsabilità per il mondo sportivo



conoscere per adeguarsi:

DPCM 17 maggio 2020 art. 1 lett. f

dal 25 maggio - salvo diversa data anticipata o posticipata fissata dalle Regioni – la graduale ripresa dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri sportivi e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, purché nel rispetto del distanziamento sociale e delle Linee Guida adottate dall'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2020 fatti salvi ulteriori indirizzi operativi emanati da regioni e province autonome.

Rapporto CONI- Politecnico To 26.4.2020 Lo sport riparte in sicurezza

Linee Guida 4.5.2020
Allenamenti sport individuali
art.1 lett. f) e g) D.P.C.M.
26.4.2020

Linee Guida 18.5.2020
Allenamenti sport di squadra
art.1 lett. e) D.P.C.M. 17.5.2020

Linee Guida 19.5.2020
Attività di base e motoria
art.1 lett. f) D.P.C.M. 17.5.2020



PROTOCOLLI ATTUATIVI FNS/DSA/EPS

Linee guida regionali
DPGR n. 158
Del 20/5/2020



PROTOCOLLI ATTUATIVI ASD/SSD
+ soggetti non affiliati
(sport di base/motoria)



DPCM 13/10/2020 lett. E; F; G (dal 13/10 al 13/11)

- Lett E
- Lett F
- Lett. G

Dalle norme citate= Doveri e obblighi
se violati ...
responsabilità



In ambito sportivo vari tipi di responsabilità:

- Sportiva
- Penale
- Civile
- Tributaria

Responsabilità sportiva

d.l. 19/8/2003, n. 220 (conv. l. 17/10/2003, n. 280)

Art. 1:

«i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.»



**Art. 2 Sono riservati
all'ordinamento sportivo:**
*a) l'osservanza e l'applicazione
delle norme regolamentari,
organizzative e statutarie
dell'ordinamento sportivo
nazionale e delle sue articolazioni
al fine di garantire il corretto*

Responsabilità «Sportiva»



Nelle Carte federali si possono riconoscere quattro forme di giustizia sportiva, per la tutela di un differente bene giuridico attraverso una speciale procedura di riferimento:

giustizia di **tipo tecnico** => rispetto regole federali nelle competizioni (es. ammissione atleta alla competizione)

giustizia di tipo disciplinare => violazione norma disciplinare

giustizia di **tipo economico** => controversia economica tra tesserato e associazione


giustizia di **tipo amministrativo** => provvedimenti CONI o FNS

Responsabilità penale



- Nasce dalla violazione di una norma di diritto penale => azione od omissione che l'ordinamento giuridico descrive come reato

- Tipicità, ad es. lesioni; omicidio ... art. 40 c.p. (posizione di garanzia)



tutela della salute
rispetto delle misure a tutela della.. ..

- Personalità (art. 27 Cost.)
«*Societas delinquere non potest*»

Responsabilità Civile



- deriva dalla violazione di un obbligo di diritto privato

- rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati

Può essere

- Contrattuale

- Extracontrattuale

Responsabilità civile

«COSA?» => risarcimento del danno

«A CHI?» => a chi ha subito il danno

A vario titolo ...

Responsabilità civile

«A quale TITOLO?» =>

- A titolo di responsabilità contrattuale (inadempimento)

(art. 1218: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della



Responsabilità civile

- A titolo di responsabilità extracontrattuale (causazione danno non derivante da contratto)

(Art. 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno)

Gestori di impianti sportivi:

Impianto sportivo

- spazi di attività sportiva;
- -zona spettatori;
- - eventuali spazi e servizi accessori



NB: Luogo destinato allo svolgimento di attività sportiva in condizioni di igiene e di sicurezza per tutti gli utenti

Assenza di una normativa nazionale per
obblighi e responsabilità

ora normativa per contenimento e contrasto alla diffusione
COVID

Normativa federale (per gare FSN; omologazione impianti);

Normativa regionale (per impianti fitness terrestre e
acquatico)

Normativa nazionale e regionale (per impianti sciistici)

Se il gestore è diverso dal proprietario:
Comune/provincia/p.a. = proprietario
concede la
gestione ad ASD

Come si ripartiscono i compiti/doveri?
(fra proprietario e gestore)

in pratica:
per la p.a. proprietaria
privarsi della gestione

= Privarsi di ogni dovere di controllo e
sorveglianza della struttura?

(art. 2054 c.c.)

«**il proprietario di un edificio o di altra
costruzione è responsabile dei danni
cagionati dalla loro rovina, **salvo che provi**
che questa non è dovuta a difetto di
manutenzione o a vizio di costruzione»**

Se il proprietario diverso dal gestore

Tesi maggioritaria: il proprietario rimane obbligato ad esercitare sorveglianza e controllo



Straordinaria manutenzione (oneri ingenti, raramente);
strutture imm modificabili dal conduttore (strutture murarie/cornicioni...)

Entrambi i soggetti = “obbligo di custodia con riferimento alle attrezzature presenti nel centro [...] ove è avvenuto l’incidente: la qualità di custode [disponibilità del bene = vigilanza e controllo] discende dall’essere, al momento dei fatti, il soggetto gestore del centro come risulta dal contratto stipulato con il comune”
la qualità di custode di tale soggetto “non ha escluso, nel caso concreto, l’obbligo di custodia esistente in capo al comune proprietario del suddetto centro, dovendo ritenersi che il Comune, con la stipula del contratto *de quo*, non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del potere-dovere di vigilanza dello stato di conservazione delle proprie strutture”.

Il gestore (società)
che obblighi ha?

Gestore = posizione di garanzia

ex art. 40 c.p.

la società sportiva - che quindi gestisce impianti ed attrezzature - **è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano**, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "*neminem laedere*", sia **nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature** (come tale civilmente responsabile, **per il disposto dell'art. 2051 c.c.** dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una **attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.** (Cass. 20/09/2011 n. 18798)

Cause (mancanza di sicurezza!!!):
locali o attrezzi inidonei o non sicuri;
locali sprovvisti del defibrillatore
mancata tutela sanitaria;



NB clausole di esonero sono nulle !!!

Cass. Pen., sez. IV, 20/09/2011 n.
8798

Frattura omerale per un
giocatore di calcetto caduto
contro cordolo di cemento

Posizione di garanzia ex art. 40 c.p.

- nei confronti degli utenti
- ... **omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo di adeguata tutela; serie di omissioni colpose** (anche in termini di non adeguata manutenzione delle strutture e dei presidi esistenti –rete di recinzione < 1m e cordolo, dislivello 10 cm) **in presenza delle quali l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente ...**

Prevedibilità del rischio che i giocatori, nel corso della normale azione di gioco, potessero finire per entrare in contatto con la rete, con il cordolo o con la cunetta di scolo e della evitabilità, attraverso l'adozione delle necessarie cautele, dei pregiudizi per l'incolumità degli stessi (elementi essenziali, entrambi ai fini della configurabilità dell'addebito a titolo di colpa).

Rischio di prevedibilità ed evitabilità può riguardare il contagio



Responsabilità penale

Reati tipici

A titolo di dolo o colpa




responsabilità civile

atipicità dell'illecito civile



Fatto materiale = comportamento (attivo od omissivo) dell'asd da cui deriva il contagio dell'atleta (danno ingiusto);

Elemento soggettivo (dolo; colpa) = negligenza; imprudenza e imperizia




Inosservanza di leggi, regolamenti ...normative materia di COVID

A tutela della salute

(obbligo di redigere un protocollo specifico per la asd)

Adeguamento DVR (?)



dovere anche di farlo conoscere


In definitiva:

Dall'inosservanza della normativa (comportamento omissivo)




Contagio

Responsabilità civile risarcimento



responsabilità penale ex art. 40 c.p.



REATO OMISSIVO

art. 40 comma 2 c.p.

Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo

gestore di impianto sportivo

*Cass. Pen., 14 dicembre 2005 n. 4462 ha sancito che il gestore di un impianto sportivo è titolare di una **posizione di garanzia** ai sensi dell'art 40 c.p.v. c.p. e, pertanto, è tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza agli utilizzatori della struttura al fine di tutelarne l'integrità fisica*

RESPONSABILITA' PENALE e Covid-19

Responsabilità penale in caso di contagio (art. 40 c.p.)

lesioni personali colpose art.590 c.p.

- *semplice (malattia non superiore a 20 giorni)*

querela di parte

- *grave, gravissima*

- *aggravata dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*

omicidio colposo art. 589 c.p.

epidemia colposa art.452 c.p.

Se luogo di lavoro...



infezione Covid – 19 come infortunio
sul lavoro (art.42 D.L. 17 marzo 2020 n.17)

Quali conseguenze?

Circolare Inail 3 aprile 2020 n.13

Circolare Inail 20 maggio 2020 n.22

(infortunio sul lavoro; presunzione di contagio da indizi gravi precisi concordanti)

«Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio».

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail

(basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore)

con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

Dirigente (Presidente dell'asd) ha l'obbligo di tutelare la salute degli atleti e dei collaboratori

Evitare il contagio

responsabilità civile e/o penale (art. 40 c.p.)

**Rispetto delle norme statali; regionali;
sportive**

- In caso di contagio = responsabilità sussiste se si dimostra il rapporto di causalità

Che fare??

Asd = obbligo di protocolli attuativi

in linea con quelli federali

Che integrano le linee Guida

purché nel rispetto delle Linee Guida adottate
dall'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 19 maggio 2020

Linee guida = criteri generali, applicabili a tutti gli Enti,
mondo CONI e non solo...



- Necessaria un'integrazione dettata dalla specificità dei singoli sport....

diritto fondamentale ed insopprimibile dell'operatore sportivo

diritto ad essere informato

“Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, l'operatore sportivo deve essere informato circa:

- 1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
- 2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- 3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo

4. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:

- a) mantenere la distanza di sicurezza;
- b) rispettare il divieto di assembramento;
- c) osservare le regole di igiene delle mani;
- d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)".

Prescrizioni specifiche per spogliatoi

.....prevedere l'accesso contingentato a questi spazi, evitare l'uso di applicativi comuni, quali, ad esempio, asciugacapelli, che al bisogno dovranno essere portati da casa. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.


Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti

Anche rapporto allenatore – atleta è condizionato dal tipo di sport ... in generale ...

- “lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;
- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica;
- mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;

Focus su responsabilità dei dirigenti e degli allenatori/istruttori

NB: responsabilità civile si estende alle asd/ssd
(art. 2049 c.c.)



«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».




Responsabilità oggettiva che si aggiunge a quella dell'istruttore – collaboratore
in presenza di lavoratori dipendenti



Collaboratori (anche sportivi)

art 2048 c.c.

Responsabilità dell'istruttore (art. 2048 c.c.)



«i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza... possono liberarsi dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il

Insegnanti disciplina sportiva per
incarico pubblico (docenti di
educazione fisica)
o privato (tecnici, allenatori...)

dovere di vigilanza che si presume
violato in caso di infortunio

Quale Doveri di vigilanza?

Quale dovere di vigilanza?

Età;

conoscenza dello sport;



Tipologia di sport...

Quando responsabilità?

FITARCO



Ta...

La responsabilità si presume:



Prova liberatoria ...

Avere tutto fatto il possibile ...cioè

1) Avere esercitato la dovuta vigilanza (protocollo COVID; rispetto delle misure anticontagio)

2) non avere potuto impedire l'evento (essere intervenuto

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE

- DIRIGENTI, ORGANIZZATORI
- PREPOSTI, AUSILIARI E ISTRUTTORI

obblighi di protezione, vigilanza e controllo
prudenza e perizia

adozione in via preventiva di misure organizzative o disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo

- imprevedibilità
- accettazione del rischio (scriminante sportiva)

NB: attività pericolosa (art. 2050 c.c.)

Presunzione di responsabilità ...

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento,

se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Cosa è attività pericolosa?

Giudice ex ante



In epoca COVID = qualunque attività sportiva può essere pericolosa

Prova liberatoria spetta all'asd (avere adottato tutte le misure; fatte rispettare)

se il gestore affitta il campo da gioco a terzi?

dovrà garantire la sicurezza e l'incolumità dei praticanti

idoneità e sicurezza dello stato dei luoghi, delle attrezzature, modalità di accesso e di utilizzo degli spazi comuni;

il gestore può essere chiamato a rispondere per violazioni di comportamenti individuali dei singoli utenti che durante la fase di gioco o comunque durante l'utilizzazione del campo non rispettino le norme igieniche e comportamentali predisposte e comunicate dallo stesso?

LIBERATORIA? Non serve

- La dichiarazione firmata da partecipanti/atleti/frequentatori con la quale si esonera il gestore/organizzatore da responsabilità è NULLA
art.1229 c.c.



- Importanza delle INFORMAZIONI preventive e del CONTROLLO sul rispetto delle misure di prevenzione adottate

a) È consentita svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Let. E

Consentito svolgimento gare ed eventi

relative agli sport individuali e di squadra organizzate dal Coni e dalle rispettive Federazioni o da organismi internazionali **con la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale** e comunque non oltre il numero massimo di **1000 spettatori per manifestazioni all'aperto e di 200 spettatori al chiuso** e purchè sia possibile assicurare la **prenotazione e assegnazione preventiva del posto, con garanzia di distanza, misurazione temperatura, a mascherina indossata e nel rispetto dei protocolli federali**, delle DSA, EPS.

Le Regioni possono stabilire

di intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione della caratteristica dell'impianto.

Le sessioni di allenamento (per la partecipazione a competizioni di cui al primo periodo) sono autorizzate a porte chiuse nel rispetto dei protocolli federali

E' consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere lett. F

- nelle palestre, piscine e centri sportivi pubblici e privati ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere fisico dell'individuo...

purché

nel rispetto delle norme sul distanziamento e senza assembramenti, in conformità alle linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI

E Gli sport di contatto? Lett. G

meglio individuati da successivo provvedimento del Ministro dello Sport sono consentiti solo per attività ufficiale delle FSN / DSA / EPS e nel rispetto dei protocolli dalle stesse emanate.

Sono vietate invece le gare e competizioni di sport di contatto a livello amatoriale

LINEE GUIDA CONFERENZA delle REGIONI e PROVINCE AUTONOME PER SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA

art.1 lett. h) D.P.C.M. 7 agosto 2020

MISURE GENERALI

- accesso alla sede dell'attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni **AUTOCERTIFICAZIONE**
- obbligo di rilevare la **temperatura** corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
- obbligo di tenuta del **registro delle presenze** (tutti) nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva per almeno 14 giorni
- **altre misure generali** (comportamentali, igieniche, organizzative) già previste nelle linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere

+

MISURE SPECIFICA DISCIPLINA INDIRIZZI APPROVATI DA SINGOLE FEDERAZIONI

DM 13 ottobre 2020

- Quali sport da contatto?
- Come praticarli? ... Alcuni solo in forma individuale!!!

E la tutela sanitaria in epoca COVID?



Maggior rigore

E Infine.... La tutela sanitaria



Necessario distinguere fra:

in base alla
dichiarazione resa dall'interessato
(o dai genitori)

- 1) Atleti COVID + (guariti) e sintomatici;
- 2) Atleti negativi e asintomatici (non testati)...

Gruppo 1) devono ripetere la visita (anche se certificazione non ancora scaduta)....

NB: Conservazione documenti relativi alla certificazione
(dall'autodichiarazione ad eventuali altri referti) nel rispetto delle norme sulla privacy

Atleti agonisti COVID + (guariti) e sintomatici

quali esami?

Atleti non agonisti

Quali esami?

Autodichiarazione è
autocertificazione? NO!!!!

**E ... il certificato di
riammissione?**

Grazie per l'attenzione!!!

Avv. Barbara Agostinis
61121 Pesaro, Via E. Curiel n. 8
tel. + 39.0721.639191 fax. + 39.0721.376315
61049 Urbania, Via 23 Gennaio n. 107
tel. + 39.0722.327320 fax +39.0722.327320
E mail b.agostinis@libero.it

